



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Tit. I cl.3

Decreto Rettorale 3948 del 30/09/2019

### **Oggetto: Emanazione Regolamento delle carriere studentesche**

#### **IL RETTORE**

Vista la Legge del 09/05/1989 n. 168 – Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologia;

Vista la Legge del 30/12/2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Richiamato l’art. 50, dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012;

Richiamato il Regolamento Didattico d’Ateneo – Parte I – Norme Comuni modificato con D.R. n. 4758 del 16/11/2018;

Richiamato il Regolamento delle carriere studentesche emanato con D.R. n. 98 del 19/01/2018;

Considerato che la revisione del Regolamento si è resa necessaria per armonizzare i contenuti con le modifiche introdotte con la revisione annuale del Regolamento Tasse e Contributi, razionalizzare le disposizioni concernenti gli eventi modificativi della carriera universitaria, chiarire alcune casistiche che avevano presentato criticità in fase interpretativa e adeguare i riferimenti normativi in tema privacy al nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/67);

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 8/2019/IV/1 nella seduta del 22/07/2019;

Sentito il parere espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 16/09/2019;

Vista la delibera del Senato Accademico n. 12/2019/VII/1 del 17/09/2019 con la quale è stato approvato il Regolamento delle carriere studentesche;

#### **DECRETA**

L’emanazione del Regolamento delle carriere studentesche che costituisce parte integrante del presente decreto e che entrerà in vigore il giorno 1° ottobre 2019.

L’informativa sul trattamento dei personali dell’utenza studentesca, pubblicata sul Portale e non più allegata al Regolamento, sarà aggiornata autonomamente dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti sulla base delle novità normative, tecnologiche o organizzative che dovessero intervenire

F.to IL RETTORE  
Prof. Gianmaria Ajani

Visto: F.to Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

### **REGOLAMENTO DELLE CARRIERE STUDENTESCHE**

#### **INDICE**

#### **PARTE I “NORME GENERALI”**

Art. 1 – DEFINIZIONI

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 – NORME GENERALI

Art. 4 – TIPOLOGIE DI DIDATTICA E DI ISCRIZIONE

#### **PARTE II “CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO, LAUREA MAGISTRALE, LAUREA SPECIALISTICA, SINGOLI INSEGNAMENTI”**

Art. 5 – IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA E AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Art. 6 – ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Art. 7 – ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI (CORSI SINGOLI)

Art. 8 – ISCRIZIONE IN PRESENZA DI TITOLO ACCADEMICO ITALIANO O DI STUDI ACCADEMICI PARZIALI SVOLTI IN ITALIA

Art. 9 – RICONOSCIMENTO DI TITOLO STUDIO ESTERO O PROSECUZIONE DEGLI STUDI IN PRESENZA DI STUDI ACCADEMICI PARZIALI SVOLTI ALL'ESTERO

Art. 10 – PASSAGGI DI CORSO, DI SEDE, DI ORDINAMENTO, DI PERCORSO

Art. 11 – TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO ITALIANO

Art. 12 – TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO ITALIANO O PROSECUZIONE DELLA CARRIERA ALL'ESTERO

Art. 13 – SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Art. 14 – INTERRUZIONE DEGLI STUDI (corsi di studio degli ordinamenti disciplinati dal D.M. n. 509/1999 e dal D.M. n. 270/2004)

Art. 15 – RINUNCIA ALLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI (corsi di studio di ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999)

Art. 16 – DECADENZA

Art. 17 – VERIFICHE DEL PROFITTO



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Art. 18 – TITOLI ACCADEMICI

Art. 19 – SUPPLEMENTO AL DIPLOMA (DIPLOMA SUPPLEMENT)

### **PARTE III “SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE”**

Art. 20 – ISCRIZIONE A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 21 – TRASFERIMENTO

Art. 22 – SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Art. 23 – INTERRUZIONE DEGLI STUDI

Art. 24 - RINUNCIA AGLI STUDI

Art. 25 – ESAME TEORICO-PRATICO ANNUALE

Art. 26 – ESAME DI DIPLOMA, CONFERIMENTO TITOLO ACCADEMICO E SUPPLEMENTO AL DIPLOMA (DIPLOMA SUPPLEMENT)

### **PARTE IV “FORMAZIONE INSEGNANTI”**

Art. 27 - FORMAZIONE INIZIALE E RECLUTAMENTO INSEGNANTI SCUOLA SECONDARIA

### **PARTE V “NORME COMUNI E FINALI”**

Art. 28 – INFORMAZIONI

Art. 29 – NORME DISCIPLINARI

Art. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 31 – NORME FINALI



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

### PARTE I “NORME GENERALI”

#### Art. 1 – DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per “corsi di studio”, i corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione e per la formazione iniziale degli insegnanti come individuati nel Regolamento Didattico di Ateneo;
- b) per “corsi di laurea ad accesso libero”, i corsi di studio per i quali, non essendo previsto il superamento di un test di ammissione, l’immatricolazione avviene in maniera automatica, dopo aver completato le procedure previste;
- c) per “corsi di laurea ad accesso programmato con graduatoria nazionale” i corsi di studio per i quali è previsto il superamento di un test di ammissione in quanto il numero di posti disponibili è limitato e programmato a livello nazionale;
- d) per “corsi di laurea ad accesso programmato con graduatoria locale” i corsi di studio per i quali è previsto il superamento di un test di ammissione in quanto il numero di posti disponibili è limitato e programmato a livello locale (Università degli Studi di Torino);
- e) per singoli insegnamenti (corsi singoli), gli insegnamenti presenti nell’offerta didattica dei corsi di studio ai quali è possibile iscriversi per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale senza l’obbligo di iscriversi al relativo corso di studio che rilascia il titolo accademico;
- f) per “immatricolazione”, l’iscrizione a un corso di studio di una università italiana per la prima volta nella vita;
- g) per “TARM”, il Test di Accertamento dei Requisiti Minimi tramite il quale è verificato il possesso di un’adeguata preparazione iniziale per immatricolarsi ad un corso di laurea ad accesso libero o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero;
- h) per “obblighi formativi aggiuntivi” (OFA), i debiti formativi assegnati in presenza di lacune accertate in seguito al test di ammissione con previsione di soglia minima o al TARM;
- i) per “iscrizione”, l’iscrizione ai concorsi di ammissione previsti per i corsi di studio a numero programmato nazionale e locale, l’iscrizione ad anni successivi al primo per tutti i corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico, iscrizione a lauree magistrali/specialistiche, iscrizione a seconde lauree, a master, a scuole di specializzazione, a corsi di perfezionamento, a corsi di formazione e aggiornamento professionale, a singoli insegnamenti, a moduli formativi per la formazione insegnanti, l’iscrizione al I anno nel caso in cui chi si iscrive sia già stato immatricolato/o in precedenza al sistema universitario e poi abbia chiuso o interrotto la carriera o la stessa sia incorsa nella decadenza;
- j) per “credito formativo universitario” (CFU) l’unità di misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative; un CFU equivale a 25 ore di lavoro di apprendimento, tra lezioni in aula, laboratori, esercitazioni, seminari e studio individuale, tirocini, salvo decreti ministeriali di modifica;
- k) per “piano carriera”, l’insieme delle attività formative che compongono la carriera universitaria;
- l) per “coorte di appartenenza”, l’insieme di coloro che abbiano una iscrizione in un dato anno accademico e, conseguentemente, risultino legati al piano carriera inserito nella Banca dati Ministeriale relativo a tale anno accademico fino al conseguimento del titolo;
- m) per “atti di carriera”, l’insieme di atti e attività preordinati al conseguimento del titolo accademico;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

- n) per “ordinamento didattico di un corso di studio”, l’insieme delle regole che disciplinano i curricula dei corsi di studio;
- o) per “sospensione degli studi”, di cui all’art. 13 del presente Regolamento, l’interruzione temporanea della carriera della durata di uno o più anni accademici a seguito della presentazione di apposita istanza di sospensione in relazione a specifiche situazioni;
- p) per “interruzione degli studi”, di cui all’art. 14 del presente Regolamento, l’interruzione della carriera di coloro che abbiano una iscrizione a corsi di studio degli ordinamenti disciplinati dal D.M. n. 509/1999 e dal D.M. n. 270/2004 e non ante D.M. n. 509/1999 a seguito di mancato rinnovo all’anno successivo o a seguito di presentazione di apposita istanza di interruzione;
- q) per “rinuncia alla prosecuzione degli studi”, di cui all’art. 15 del presente Regolamento, l’interruzione definitiva della carriera da parte di coloro che abbiano una iscrizione a corsi di studio di ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 a seguito di presentazione di apposita istanza di rinuncia;
- r) per “decadenza”, di cui all’art. 16 del presente Regolamento, la perdita della qualità di “studente” al verificarsi di particolari condizioni per coloro che abbiano ancora una iscrizione a corsi di studio di ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 con la conseguente chiusura della carriera universitaria;
- s) per “supplemento al diploma” o “diploma supplement (DS)” la certificazione integrativa del titolo conseguito al termine del corso di studio che fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati, al fine di migliorare la trasparenza internazionale dei titoli e consentire un equo riconoscimento accademico e professionale;
- t) per “equipollenza del titolo di studio estero” il riconoscimento, previa valutazione del Consiglio di corso di studio, della intera carriera pregressa con rilascio del corrispondente titolo accademico italiano;
- u) per “riconoscimento parziale del titolo di studio estero” l’iscrizione con abbreviazione di corso a un determinato corso di studio considerato equivalente a quello conseguito all’estero.

### **Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

**2.1** Il presente Regolamento disciplina l’immatricolazione e l’iscrizione ai corsi di studio, così come definiti dal Regolamento Didattico di Ateneo, ai singoli insegnamenti e gli eventi modificativi della carriera universitaria.

Per i corsi di dottorato, di perfezionamento, di aggiornamento e formazione professionale e per i master si rimanda alla regolamentazione specifica, fatte salve le “Norme Comuni e Finali”, che valgono anche per queste tipologie di corsi.

### **Art. 3 – NORME GENERALI**

**3.1** Coloro che intendano accedere ai servizi offerti dall’Università degli Studi di Torino (di seguito Università) devono registrarsi sul Portale di Ateneo [www.unito.it](http://www.unito.it) ottenendo così le credenziali personali (Username e Password) per accedere alla MyUniTo, l’area riservata in cui sono disponibili i servizi on line utili per l’intero percorso universitario (servizi di help-desk, iscrizione al test di ammissione, immatricolazione, presentazione piano carriera, iscrizione appelli d’esame, ecc.). Per problemi di autenticazione al Portale esiste un servizio di [istruzioni e supporto](#).

All’atto dell’immatricolazione o della prima iscrizione all’Università, è assegnato anche un indirizzo di posta istituzionale che costituisce lo strumento di comunicazione ufficiale tra l’utenza studentesca e l’Ateneo e come tale deve essere consultato periodicamente.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

**3.2** L'immatricolazione o iscrizione ai corsi di studio è consentita sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge.

Il titolo di studio previsto per l'accesso può essere autocertificato. L'Università acquisisce d'ufficio la conferma del titolo di studio, ma può richiedere in qualunque momento, prima del conseguimento del titolo finale del corso di studio, l'esibizione del diploma originale di scuola secondaria superiore/laurea.

È vietata l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico ad eccezione dei casi previsti da accordi con altre università italiane o estere e fatto salvo quanto previsto all'art. 8.2.

È consentita, ai sensi del D.M. del 28 settembre 2011 la contemporanea iscrizione al Conservatorio e all'Università. La procedura da seguire per avvalersi della contemporanea iscrizione è disponibile sul Portale di Ateneo.

**3.3** Coloro che intendano immatricolarsi o iscriversi all'Università devono presentare, entro i termini annualmente stabiliti dal Senato Accademico, apposita domanda, secondo le modalità definite sul Portale di Ateneo. Le scadenze sono consultabili nel documento denominato "Scadenze amministrative", aggiornato annualmente.

**3.4** A coloro che si immatricolino o che si iscrivano per la prima volta all'Università, è rilasciata una tessera di riconoscimento con fotografia (smart card) da ritirare personalmente. Il ritiro della smart card non è delegabile a terzi.

**3.5** Per avere una iscrizione in regola e poter usufruire dei servizi erogati dall'Università bisogna assolvere al pagamento delle singole rate della contribuzione studentesca secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi dei relativi anni accademici e non avere posizioni debitorie aperte di qualsiasi natura con l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte e con l'Università, fatti salvi i piani di rateizzazione concordati.

### **Art. 4 – TIPOLOGIE DI DIDATTICA E DI ISCRIZIONE**

**4.1** I corsi di studio dell'Università sono organizzati secondo le seguenti modalità: convenzionale, mista, prevalentemente a distanza, integralmente a distanza:

- Corsi di studio convenzionali: corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono, per le attività diverse da quelle pratiche e di laboratorio, una limitata attività didattica erogata con modalità telematica, in misura non superiore a un decimo del totale.

- Corsi di studio con modalità mista: corsi di studio che prevedono la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.

- Corsi di studio prevalentemente a distanza: corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.

- Corsi di studio integralmente a distanza: corsi di studio in cui tutte le attività formative sono erogate con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.

Per ulteriori dettagli si rinvia ai Regolamenti Didattici e ai siti dei singoli corsi di studio.

Al fine di andare incontro alle esigenze differenziate della popolazione studentesca, l'Università promuove metodologie didattiche innovative.

**4.2** È possibile l'iscrizione a tempo pieno o a tempo parziale.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Con l'iscrizione a tempo parziale è possibile sostenere esami, per ciascun anno accademico, fino a un massimo di 36 CFU, comprensivi anche della prova finale.

Al fine di permettere la definizione del piano carriera sia per coloro che si iscrivono a tempo pieno, sia per coloro che si iscrivono a tempo parziale, a tutte le attività didattiche afferenti ai corsi di studio attivati presso l'Università, sono associati CFU definiti dalle singole strutture didattiche.

La scelta tra iscrizione a tempo pieno e iscrizione a tempo parziale deve essere effettuata annualmente.

**4.3** Entro le scadenze stabilite dal Senato Accademico e secondo le modalità pubblicate sul Portale di Ateneo è necessario presentare annualmente (per gli anni regolari d'iscrizione) il piano carriera per il ciclo completo del corso di studio di appartenenza. Ogni anno è possibile apportare in autonomia le variazioni necessarie entro le scadenze previste.

**4.4** Previa approvazione da parte del Consiglio del corso di studio, è possibile inserire nel piano carriera attività didattiche non previste dall'offerta formativa della coorte di appartenenza per il conseguimento del titolo finale (cosiddetti "esami in sovrannumero" che non rientrano nel computo della media di laurea), entro i seguenti limiti:

- fino a un massimo di 60 CFU oltre i 180 previsti per il conseguimento della laurea;
- fino a un massimo di 40 CFU oltre i 120 previsti per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale;
- fino a un massimo di 100 CFU oltre i 300/360 previsti per il conseguimento della laurea specialistica/ magistrale a ciclo unico.

**4.5** Le competenti strutture didattiche definiscono le modalità (cartacee o elettroniche) di rilevazione delle presenze a lezioni, esercitazioni e laboratori quando vige l'obbligo di frequenza.

**4.6** Possono frequentare particolari corsi o gruppi di corsi dell'Università anche coloro che hanno un'iscrizione ad altri atenei sulla base di specifici accordi.

### **PARTE II "CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO, LAUREA MAGISTRALE, LAUREA SPECIALISTICA, SINGOLI INSEGNAMENTI"**

#### **Art. 5 – IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA E AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

**5.1** Coloro che intendano immatricolarsi a un corso di studio di primo livello (laurea) o a un corso di studio a ciclo unico (laurea magistrale a ciclo unico) devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore (anche di durata quadriennale) o di altro titolo di studio estero riconosciuto idoneo.

Nel caso di possesso del diploma di scuola secondaria superiore quadriennale, il Consiglio del corso di studio, definisce l'entità del debito formativo corrispondente alla mancata frequenza dell'anno integrativo. In tal caso l'assolvimento del debito, che **sarà** soggetto a specifica verifica, dovrà completarsi prima della conclusione degli studi universitari.

**5.2** Coloro che si immatricolino ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato (nazionale o locale) devono fare riferimento alle scadenze e alle modalità riportate nei singoli bandi di ammissione e alle informazioni pubblicate sul Portale di Ateneo.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Il sostenimento del test di ammissione per un corso ad accesso programmato vale come Test di Accertamento dei Requisiti Minimi (TARM) e consente l'immatricolazione anche ai corsi ad accesso libero, a prescindere dall'esito del test.

Se il punteggio ottenuto al test è sotto la soglia minima prevista eventualmente dai bandi di ammissione, sarà addebitato un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso

**5.3** Per le scadenze e le modalità di immatricolazione ai corsi di laurea ad accesso libero occorre fare riferimento alle informazioni pubblicate annualmente sul Portale di Ateneo.

**5.4** Per l'ammissione a un corso di studio ad accesso libero è necessario possedere una adeguata preparazione iniziale. La verifica di tale preparazione è effettuata tramite il Test di Accertamento dei Requisiti Minimi (TARM) che ha esclusivamente carattere orientativo-attitudinale e non selettivo (art. 6 del D.M. n. 270/2004) o tramite la prova di accesso a livello nazionale o locale.

I Consigli di corso di studio devono garantire l'erogazione del TARM per anno accademico di riferimento. Qualora non si raggiunga la soglia minima prevista sarà addebitato un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso e, ove non colmato, determina il blocco totale della carriera universitaria.

Per avere informazioni dettagliate è necessario consultare il Portale di Ateneo e i siti dei singoli corsi di studio e i relativi Regolamenti.

**5.5.** Il perfezionamento dell'immatricolazione è condizionato al pagamento della contribuzione prevista dal Regolamento Tasse e Contributi.

### **Art. 6 – ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE**

**6.1** Coloro che intendano iscriversi ai corsi di laurea magistrale, devono essere in possesso della laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. n. 509/1999 o di quella conseguita secondo gli ordinamenti previsti dal D.M. n. 509/1999 e dal D.M. n. 270/2004, del diploma universitario di durata triennale o titolo equipollente o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, di determinati requisiti curriculari e di una adeguata personale preparazione. Per i corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie è possibile l'iscrizione anche con il possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.

**6.2** Il Regolamento Didattico di ciascun corso di laurea magistrale deve prevedere i requisiti curriculari richiesti per l'accesso e le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

Al fine di consentire l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale nel rispetto delle scadenze amministrative di Ateneo, è possibile presentare apposita domanda per la verifica dei requisiti curriculari anche prima di aver conseguito la laurea di primo livello.

Le eventuali carenze curriculari devono essere colmate prima dell'iscrizione al corso di studio con l'integrazione dei CFU mancanti attraverso il superamento di singoli insegnamenti se si è già concluso il percorso triennale, o con insegnamenti aggiuntivi scelti nell'ambito dei crediti liberi se si ha ancora una carriera attiva al percorso triennale.

Il titolo di laurea triennale deve comunque essere conseguito prima del termine finale delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrali.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

La personale preparazione è verificata dalle strutture didattiche competenti, salvo quanto disposto dall'art. 6.3 del D.M. n. 270/2004, con le modalità pubblicate nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio resi pubblici sul Portale di Ateneo. Tale verifica è obbligatoria ed è successiva e mai sostitutiva alla verifica dei requisiti curriculari.

**6.3** Coloro che si iscrivano ai corsi di laurea magistrali ad accesso programmato devono fare riferimento alle scadenze e alle modalità riportate nei singoli bandi di ammissione e alle informazioni pubblicate sul Portale di Ateneo.

**6.4** Le procedure per iscriversi ai corsi di laurea magistrali ad accesso libero sono disponibili sul Portale di Ateneo.

**6.5.** Il perfezionamento dell'iscrizione è condizionato al pagamento della contribuzione prevista dal Regolamento Tasse e Contributi.

### **Art.7 – ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI (CORSI SINGOLI)**

**7.1** Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale è possibile, per coloro che siano in possesso di un titolo di studio rilasciato al termine degli studi secondari superiori, iscriversi a singoli insegnamenti di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale a ciclo unico ma non di un corso di laurea magistrale.

Coloro che siano già in possesso di un titolo di studio universitario possono iscriversi a qualsiasi singolo insegnamento. È possibile iscriversi a uno o più insegnamenti impartiti all'Università, senza l'obbligo di iscriversi al corso di studio che rilascia un titolo accademico.

L'iscrizione a singoli insegnamenti per i corsi di studio ad accesso libero avviene contestualmente al pagamento della tassa prevista e può essere effettuata per un massimo di 30 CFU per anno accademico. I CFU acquisiti con il superamento degli esami dei singoli insegnamenti possono essere riconosciuti a coloro che si iscrivono successivamente a un corso di studio dell'Università, se congruenti con il progetto formativo e secondo criteri stabiliti dal competente Consiglio di corso di studio. Per i corsi di studio ad accesso programmato la domanda di iscrizione a singoli insegnamenti deve essere autorizzata, per un massimo di 30 CFU per anno accademico, dalla struttura didattica di riferimento nel rispetto dei limiti previsti dalla programmazione degli accessi e delle risorse dichiarate.

**7.2** La domanda di iscrizione deve essere presentata entro i termini previsti dal documento "Scadenze amministrative" dell'anno accademico in corso. L'iscrizione è condizionata al pagamento della contribuzione prevista dal Regolamento Tasse e Contributi. Non è consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti e a un corso di studio che rilascia un titolo accademico, fatta eccezione per coloro che stiano conseguendo il dottorato all'Università degli Studi di Torino o presso altre Università consorziate con l'Ateneo. Costoro possono iscriversi a titolo gratuito, sostenendo i relativi esami, a uno o più singoli insegnamenti coerenti con il proprio progetto formativo. Nel caso in cui tali soggetti provengano da altre Università non consorziate o, pur avendo una carriera attiva presso l'Università degli Studi di Torino, decidano autonomamente di iscriversi a singoli insegnamenti, si dovranno osservare le disposizioni previste dal Regolamento Tasse e Contributi.

L'iscrizione al singolo insegnamento è compatibile con l'iscrizione a un corso di perfezionamento, a un corso di aggiornamento e formazione professionale (CAFP), a singoli moduli di master e ad altri singoli insegnamenti nel rispetto del limite complessivo dei 30 CFU per anno accademico.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

**7.3** L'iscrizione al singolo insegnamento ha validità per l'anno accademico di riferimento (compresa la sessione d'esami straordinaria). I CFU acquisiti potranno essere valutati nel caso di successiva immatricolazione/iscrizione a un corso di studio dal competente Consiglio di Corso di studio.

### **Art. 8 – ISCRIZIONE IN PRESENZA DI TITOLO ACCADEMICO ITALIANO O DI STUDI ACCADEMICI PARZIALI SVOLTI IN ITALIA**

**8.1** Coloro che siano in possesso di un titolo accademico conseguito in un Ateneo italiano o di studi accademici parziali svolti in un Ateneo italiano possono iscriversi a un corso di studio ad accesso libero dell'Ateneo con la possibilità di ottenere un'abbreviazione di carriera.

**8.2** Coloro che siano in possesso di un titolo accademico conseguito in un Ateneo italiano o di studi accademici parziali svolti in un Ateneo italiano e intendano iscriversi a un corso di studio ad accesso programmato devono far riferimento a quanto previsto annualmente nei singoli bandi di ammissione. L'ammissione ad anni successivi al primo può avvenire solo a condizione che vi siano posti disponibili per la coorte richiesta.

**8.3** Nei casi previsti dai commi 8.1 e 8.2, il Consiglio di corso di studio procede alla valutazione degli studi compiuti, individuando la parte di carriera che risulta riconosciuta e l'ulteriore svolgimento della stessa.

La carriera precedente deve essere chiusa o a seguito di conseguimento del titolo o a seguito di interruzione (per i corsi di studio degli ordinamenti disciplinati dal D.M. n. 509/1999 e dal D.M. n. 270/2004) o per rinuncia (corsi di studio di ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999).

Il perfezionamento dell'iscrizione è condizionato al pagamento della contribuzione prevista dal Regolamento Tasse e Contributi per la valutazione della carriera pregressa.

Successivamente alla presa visione e all'accettazione della delibera di riconoscimento, ed esclusivamente per coloro che abbiano svolto studi parziali, è dovuto il pagamento di quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi per il riconoscimento dei crediti della carriera pregressa.

### **Art. 9 – RICONOSCIMENTO DI TITOLO STUDIO ESTERO O PROSECUZIONE DEGLI STUDI IN PRESENZA DI STUDI ACCADEMICI PARZIALI SVOLTI ALL'ESTERO**

**9.1** In materia di riconoscimento di titolo estero, si rimanda alle circolari ministeriali che annualmente stabiliscono i criteri e le modalità di riconoscimento dei titoli esteri e i requisiti per l'iscrizione al sistema di istruzione superiore italiano, nel rispetto degli accordi internazionali, delle convenzioni stipulate e del Regolamento di riconoscimento dei titoli esteri.

**9.2** Coloro che siano in possesso di un titolo accademico estero e che vogliano ottenere un analogo titolo universitario rilasciato dall'Università, devono presentare apposita domanda entro le scadenze indicate annualmente nelle pagine del Portale di Ateneo dedicate alla Internazionalità e pagare quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.

L'elenco della documentazione richiesta, differenziata per i soggetti UE e non UE equiparati e per i soggetti non UE residenti all'estero, è consultabile alle pagine del Portale di Ateneo dedicate alla Internazionalità.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

La procedura di valutazione della domanda di riconoscimento del titolo accademico estero si può concludere con un riconoscimento totale oppure con un riconoscimento parziale. In caso di riconoscimento totale sarà rilasciato un titolo accademico italiano corrispondente a quello conseguito all'estero, previo pagamento di quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi. Il Consiglio di corso di studio procede alla valutazione degli studi compiuti e alla ricostruzione della carriera pregressa.

In caso di riconoscimento parziale, è possibile iscriversi, con abbreviazione di carriera, a un corso di studi considerato equivalente a quello seguito all'estero, nel rispetto delle scadenze definite annualmente per le immatricolazioni ai Corsi di Studio dell'Ateneo e consultabili nel documento denominato "Scadenze Amministrative". Il Consiglio di corso di studio procede alla valutazione degli studi compiuti, individuando la parte di carriera che risulta riconosciuta e l'ulteriore svolgimento della stessa.

Per i corsi di studio ad accesso programmato si deve far riferimento a quanto previsto annualmente nei singoli bandi di ammissione. L'ammissione ad anni successivi al primo può avvenire solo a condizione che vi siano posti disponibili per la coorte richiesta.

**9.3** Coloro che intendano immatricolarsi/isciversi a un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico devono essere in possesso dei requisiti di cui alla Parte I art. 3 e Parte II art. 5 del presente Regolamento.

**9.4** Coloro che intendano immatricolarsi/isciversi a un corso di laurea magistrale, devono essere in possesso dei requisiti di cui alla Parte II art. 6 del presente Regolamento.

**9.5** I soggetti di cui ai commi 9.3 e 9.4 devono presentare candidatura tramite apposita "application on line" sulla base delle scadenze definite annualmente. La candidatura deve essere corredata da copia della documentazione necessaria per la valutazione del titolo estero. L'elenco della documentazione richiesta e le scadenze per la presentazione della candidatura sono consultabili alle pagine del Portale di Ateneo dedicate alla Internazionalità.

A seguito di valutazione positiva del titolo di studio estero, i soggetti di cui ai commi 9.3 e 9.4 possono procedere all'immatricolazione, previo rispetto di quanto stabilito annualmente dalla circolare ministeriale per l'accesso al sistema di istruzione superiore italiano e la consegna della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.

L'immatricolazione al Corso di studio prescelto deve avvenire entro le scadenze definite annualmente per le immatricolazioni ai Corsi di Studio dell'Ateneo e consultabili nel documento denominato "Scadenze Amministrative".

Qualora non sia possibile presentare la documentazione richiesta entro le scadenze destinate all'immatricolazione, l'iscrizione sarà considerata "con riserva". La documentazione mancante dovrà essere integrata, pena l'annullamento dell'iscrizione, entro le scadenze riportate dal documento "Scadenze Amministrative" nella sezione dedicata a coloro che sono in possesso di titolo estero. In caso di iscrizione con riserva, non sono consentiti atti di carriera fino al perfezionamento dell'iscrizione.

Nel caso in cui, per gravi e giustificati motivi non dipendenti dallo/a studente/studentessa, non sia possibile produrre entro le scadenze previste per l'iscrizione "con riserva" di cui sopra la documentazione richiesta, la consegna della stessa è prorogata fino al termine dell'anno accademico di iscrizione, pena il successivo annullamento dell'immatricolazione/iscrizione.

In questo secondo caso, nelle more del perfezionamento dell'iscrizione, sono consentiti atti di carriera.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Per coloro che risultino titolari o richiedenti protezione internazionale, si fa riferimento alle procedure di cui alla delibera del Senato Accademico n.12/2016/VII/1 del 27 settembre 2016 e ad eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

**9.6** Coloro che siano in possesso di un titolo di accesso conseguito all'estero e abbiano svolto parte degli studi accademici all'estero e intendano proseguire gli studi con abbreviazione della carriera, devono seguire le procedure di cui al comma 9.5. A seguito di iscrizione, lo studente deve richiedere la valutazione degli studi compiuti per l'eventuale abbreviazione di carriera.

Il Consiglio di corso di studio procede alla valutazione degli studi compiuti, individuando la parte di carriera che risulta riconosciuta e l'ulteriore svolgimento della stessa.

Coloro che, in possesso di titolo di studio di scuola superiore italiana, abbiano svolto studi accademici all'estero e intendano proseguire gli studi con abbreviazione della carriera a corsi di studio ad accesso libero possono iscriversi e chiedere un'abbreviazione di carriera.

Il Consiglio di corso di studio procede alla valutazione degli studi compiuti, individuando la parte di carriera che risulta riconosciuta e l'eventuale ammissione ad anni successivi al primo.

**9.7** Coloro che, in possesso di titolo estero o di studi accademici parziali svolti all'estero, intendano proseguire gli studi in Italia con abbreviazione della carriera a corsi di studio a numero programmato devono far riferimento a quanto previsto annualmente nei singoli bandi di ammissione.

Il Consiglio di corso di studio procede alla valutazione degli studi compiuti, individuando la parte di carriera che risulta riconosciuta e l'ulteriore svolgimento della stessa. L'ammissione ad anni successivi al primo può avvenire solo a condizione che vi siano posti disponibili per la coorte richiesta.

**9.8** Il perfezionamento dell'iscrizione è condizionato al pagamento della contribuzione prevista dal Regolamento Tasse e Contributi per la valutazione della carriera pregressa.

Successivamente alla presa visione e all'accettazione della delibera di riconoscimento, ed esclusivamente per coloro che abbiano svolto studi parziali, è dovuto il pagamento di quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi per il riconoscimento dei crediti della carriera pregressa.

**9.9** Coloro che intendano iscriversi a singoli insegnamenti devono presentare una domanda corredata da un certificato di iscrizione all'Ateneo estero tradotto e munito di legalizzazione o dall'originale/copia autenticata del diploma di scuola secondaria superiore o del titolo accademico conseguito, tradotto e munito di legalizzazione.

**9.10** Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai master, è deliberato dall'Università, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento sulla disciplina dei Master.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia; l'elenco della suddetta documentazione differenziata per i soggetti UE e non UE equiparati e per i soggetti non UE residenti all'estero è consultabile nelle pagine del Portale di Ateneo dedicate alla Internazionalità.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

### **Art. 10 – PASSAGGIO DI CORSO, DI SEDE, DI ORDINAMENTO, DI PERCORSO**

**10.1** È sempre possibile effettuare il passaggio ad altro corso di studio ad accesso libero attivo presso l'Università.

Coloro che intendano effettuare il passaggio a un corso di studio per il quale è previsto l'accesso programmato (sia con graduatoria nazionale sia con graduatoria locale), devono far riferimento a quanto previsto annualmente nei singoli bandi di ammissione.

Il Consiglio di corso di studio procede alla valutazione degli studi compiuti, individuando la parte di carriera che risulta riconosciuta e l'ulteriore svolgimento della stessa. L'ammissione ad anni successivi al primo può avvenire solo a condizione che vi siano posti disponibili per la coorte richiesta.

**10.2** Coloro che abbiano effettuato l'iscrizione a un corso di studio ad accesso libero attivato su più sedi, possono sempre chiedere il passaggio di sede.

Coloro che abbiano effettuato l'iscrizione a un corso di studio ad accesso programmato attivato su più sedi, possono chiedere al primo anno di iscrizione il passaggio di sede a condizione che:

- 1) risultino in posizione utile in graduatoria;
- 2) abbiano indicato all'atto di iscrizione al concorso di ammissione una preferenza maggiore per la sede di destinazione per quale stanno chiedendo il passaggio.

A partire dal secondo anno di iscrizione, coloro che abbiano effettuato l'iscrizione a un corso di studio ad accesso programmato attivato su più sedi, possono chiedere il passaggio di sede a condizione che vi siano posti disponibili per la coorte richiesta.

**10.3** Coloro che abbiano effettuato l'iscrizione a un corso di studio dell'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 o disciplinato dal D.M. n. 509/1999 possono effettuare il passaggio verso un corso di studio appartenente all'ordinamento disciplinato dal D.M. n. 270/2004. Il passaggio di ordinamento può essere richiesto esclusivamente per i corsi di studio con la medesima denominazione o derivanti da trasformazione di corsi pre-esistenti con diversa denominazione o appartenenti alla stessa classe di laurea.

Coloro che intendano effettuare il passaggio di ordinamento a un corso di studio per il quale è previsto l'accesso programmato (sia con graduatoria nazionale sia con graduatoria locale), devono far riferimento a quanto previsto annualmente nei singoli bandi di ammissione.

Il Consiglio di corso di studio procede alla valutazione degli studi compiuti, individuando la parte di carriera che risulta riconosciuta e l'ulteriore svolgimento della stessa. L'ammissione ad anni successivi al primo può avvenire solo a condizione che vi siano posti disponibili per la coorte richiesta.

**10.4** Coloro che abbiano scelto un determinato percorso (curriculum) del corso di studio, possono successivamente modificarlo entro i termini previsti dal documento "Scadenze amministrative" dell'anno accademico in corso.

Il Consiglio di corso di studio procede alla eventuale convalida dei CFU acquisiti nel percorso di provenienza individuando l'ulteriore prosecuzione della carriera universitaria.

**10.5** Le procedure da seguire per effettuare passaggi di corso, di sede, di ordinamento e le relative scadenze sono disponibili sul Portale di Ateneo. L'importo del contributo da pagare per effettuare il passaggio è previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

### **Art. 11 – TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEIO ITALIANO**

**11.1** Coloro che intendano chiedere il trasferimento da altre Università italiane all'Università degli Studi di Torino, devono presentare domanda all'Università di provenienza che trasmetterà all'Università degli Studi di Torino il foglio di congedo; i programmi degli insegnamenti frequentati (se richiesti) e gli eventuali CFU acquisiti, dovranno essere trasmessi alle strutture didattiche competenti affinché deliberino sulla eventuale convalida della carriera precedentemente svolta, individuando l'ulteriore prosecuzione della stessa.

**11.2** Coloro che intendano effettuare il trasferimento al primo anno di un corso di studio per il quale è previsto l'accesso programmato, devono aver sostenuto preventivamente il relativo test di ammissione nell'Ateneo di provenienza e risultare in posizione utile in graduatoria.

Il trasferimento ad anni successivi al primo, per i corsi di studio ad accesso programmato, è consentito, nel limite dei posti disponibili per ogni coorte, a coloro che abbiano un'iscrizione a corsi di studio in altra sede universitaria italiana. L'autorizzazione è concessa dal Consiglio di corso di studio. Ottenuta la valutazione dal Consiglio del corso di studio, è possibile procedere all'iscrizione o chiedere che il foglio di congedo sia restituito all'Università di provenienza.

**11.3** Per il trasferimento ad un corso di studio ad accesso libero è sufficiente presentare la domanda all'Università di provenienza. Il Consiglio del corso di studio delibererà sulla eventuale convalida della carriera precedentemente svolta, individuando l'ulteriore prosecuzione della stessa.

**11.4** Le procedure da seguire per effettuare il trasferimento da altro Ateneo e le relative scadenze sono disponibili sul Portale di Ateneo. L'importo del contributo da pagare per effettuare il trasferimento è previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.

### **Art. 12 – TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEIO ITALIANO O PROSECUZIONE DELLA CARRIERA ALL'ESTERO**

**12.1** Coloro che abbiano effettuato l'iscrizione all'Università degli Studi di Torino possono trasferirsi ad altra Università italiana presentando apposita domanda alla struttura competente; quest'ultima trasmetterà all'Università di destinazione il foglio di congedo contenente copia della carriera per il proseguimento degli studi.

**12.2** Qualora, a seguito di domanda di trasferimento non si perfezioni l'iscrizione all'Ateneo di destinazione, si è reintegrati nella carriera precedente.

Per coloro che sono iscritti a un corso di studio ad accesso programmato dell'Università di Torino, tale operazione è condizionata alla disponibilità di posti per la coorte di appartenenza dell'Ateneo di destinazione.

In caso di perfezionamento del trasferimento presso l'Ateneo di destinazione non è possibile rientrare all'Università degli Studi di Torino nello stesso anno accademico, salvo giustificati e gravi motivi che saranno sottoposti alla valutazione del Rettore o della Rettrice e a condizione che vi siano ancora posti disponibili.

Le procedure da seguire per effettuare il trasferimento ad altro Ateneo italiano e le relative scadenze sono disponibili sul Portale di Ateneo.

L'importo del contributo da pagare per effettuare il trasferimento è previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

**12.3** Coloro che abbiano una iscrizione all'Università degli Studi di Torino possono proseguire gli studi in un'altra Università estera presentando apposita domanda alla struttura competente.

### **Art. 13 – SOSPENSIONE DEGLI STUDI**

**13.1** Coloro che abbiano un'iscrizione ad anni successivi al primo possono presentare alle rispettive strutture competenti in qualunque momento dell'anno accademico, a condizione di non aver attività formative registrate in carriera relative all'anno accademico per il quale si richiede la sospensione, la richiesta di sospensione degli studi per un intero anno accademico per le seguenti motivazioni:

- a) gravidanza;
- b) nascita/adozione di ogni figlio o figlia per l'anno accademico precedente o successivo all'evento;
- c) infermità gravi e prolungate per l'anno accademico concomitante o successivo all'evento;
- d) iscrizione ad altri corsi presso l'Università, o altri Atenei anche esteri, fino al completamento dei relativi corsi;
- e) servizio civile nazionale, servizio civile europeo, servizio civile internazionale, servizio militare e iscrizione a istituti di formazione militare italiani;
- f) necessità lavorative (in presenza di un contratto di lavoro di durata pari ad almeno sei mesi o di possesso di partita IVA);
- g) gravi motivi personali o familiari.

Le richieste di cui ai punti a) e b) sono da intendersi alternative se riferite allo stesso figlio o alla stessa figlia.

In alternativa alla sospensione, le studentesse possono usufruire, nel periodo di gravidanza o per la nascita di ogni figlio o figlia, dell'abbattimento del 50% del contributo onnicomprensivo unico riferito ad un singolo anno accademico a scelta della studentessa, secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.

Nei casi a) e c) è necessario allegare alla richiesta una certificazione.

Nei casi b), d), e) e f) è sufficiente allegare alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (nel caso in cui il servizio civile o l'attività lavorativa siano svolte presso soggetti privati accreditati o enti esteri è necessario allegare la copia del contratto di servizio/di lavoro).

L'autorizzazione alla sospensione della carriera per motivi di studio di cui al punto d) è concessa dal Consiglio di corso di studio.

Nel caso g) è necessario allegare alla richiesta tutta la documentazione utile a comprovare i gravi motivi personali o familiari.

Le richieste relative al punto g) sono sottoposte alla valutazione di una apposita Commissione. Non è possibile presentare domanda di sospensione nel caso in cui sia già attiva una sospensione per un'altra carriera.

**13.2** Durante il periodo di sospensione non è possibile svolgere attività formative ed è previsto l'esonero dal pagamento della contribuzione studentesca. Il beneficio è revocato, su richiesta, solo se vengono meno le motivazioni che ne hanno consentito la concessione.

**13.3** Al termine dell'anno accademico di sospensione degli studi è possibile alternativamente:

- 1) procedere alla riapertura della carriera pagando quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.
- 2) presentare nuovamente l'istanza di sospensione per un ulteriore anno accademico.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

**13.4** I CFU conseguiti precedentemente alla sospensione della carriera sono validi solo nella carriera sospesa; se si vogliono utilizzare in altra carriera, è necessario procedere a un passaggio/trasferimento.

**13.5** Le procedure da seguire per effettuare la sospensione degli studi e la riapertura della carriera sono disponibili sul Portale di Ateneo.

### **Art. 14 – INTERRUZIONE DEGLI STUDI (corsi di studio degli ordinamenti disciplinati dal D.M. n. 509/1999 e dal D.M. n. 270/2004)**

**14.1** La carriera di coloro che abbiano effettuato l'iscrizione a corsi di studio degli ordinamenti disciplinati dal D.M. n. 509/1999 e dal D.M. n. 270/2004 non è soggetta alla decadenza prevista dall'art.16 del presente Regolamento.

**14.2** Al di fuori dei casi disciplinati dall'art.13, coloro che effettuino l'iscrizione a corsi di studio degli ordinamenti disciplinati dal D.M. n. 509/1999 e dal D.M. n. 270/2004, possono interrompere gli studi presentando apposita istanza e a condizione di non avere situazioni debitorie pregresse con l'Università o con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte - EDiSU legate sia alla contribuzione studentesca sia alla revoca di benefici economici già concessi.

Coloro che abbiano effettuato l'iscrizione a un corso di studio ad accesso programmato degli ordinamenti disciplinati dal D.M. 509/1999 e dal D.M. 270/2004, nel caso presentino istanza di interruzione alla prosecuzione degli studi, perdono il posto acquisito con il superamento del test di ammissione sostenuto ai fini dell'immatricolazione. Qualora intendano riattivare la carriera, sono tenuti a sostenere nuovamente e superare il previsto test di ammissione.

In caso di interruzione degli studi non è possibile svolgere attività accademiche e fruire dei servizi didattici e amministrativi, fatta salva la richiesta di certificazioni.

**14.3** Coloro che abbiano interrotto gli studi per almeno due anni accademici consecutivi possono riattivare la carriera presentando apposita domanda, pagando quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi a titolo di ricognizione e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti il periodo di interruzione.

Se gli studi sono stati interrotti solo per un anno accademico, non è possibile beneficiare della ricognizione ma è dovuto per l'anno di interruzione il pagamento della contribuzione studentesca, secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.

**14.4** In caso di interruzione superiore a 3 anni accademici, la carriera può essere riattivata sull'ordinamento del corso di studio vigente, previa valutazione da parte della struttura didattica competente della non obsolescenza dei CFU maturati prima dell'interruzione.

**14.5** Le procedure da seguire per effettuare la ricognizione della carriera sono disponibili sul Portale di Ateneo.

### **Art. 15 – RINUNCIA ALLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI (corsi di studio di ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999)**

**15.1** Coloro che abbiano effettuato l'iscrizione a corsi di studio di ordinamento previgente al D.M. 509/1999, possono in qualsiasi momento rinunciare alla prosecuzione degli studi presentando



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

apposita istanza. La rinuncia è consentita solo nel caso non vi siano situazioni debitorie pregresse con l'Università o con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (EDiSU) legate sia alla contribuzione studentesca sia alla revoca di benefici economici già concessi.

**15.2** In caso di rinuncia agli studi non è possibile svolgere attività accademiche e fruire dei servizi didattici e amministrativi, fatta salva la richiesta di certificazioni.

**15.3** La rinuncia agli studi è irrevocabile. Coloro che abbiano presentato istanza di rinuncia alla prosecuzione degli studi non possono chiedere successivamente la riattivazione della precedente carriera ma devono procedere a una nuova iscrizione a un corso di studio previsto dal D.M. n. 270/2004.

**15.4** Coloro che abbiano rinunciato alla prosecuzione degli studi e successivamente si immatricolino a un nuovo corso di studio possono presentare domanda di riconoscimento dei crediti della carriera pregressa. Le competenti strutture didattiche procedono alla valutazione degli studi compiuti, individuando la parte di carriera che risulta convalidata e l'ulteriore prosecuzione della stessa. La valutazione della carriera pregressa è condizionata al pagamento della contribuzione prevista dal Regolamento Tasse e Contributi.

Successivamente alla presa visione e all'accettazione della delibera di riconoscimento è dovuto il pagamento di quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi per il riconoscimento dei crediti della carriera pregressa.

Il mancato pagamento sarà considerato come espressa rinuncia al riconoscimento dei crediti della pregressa carriera ma non come rinuncia agli studi, per la quale occorre presentare apposita istanza.

**15.5** Le procedure da seguire per presentare la domanda di riconoscimento dei crediti della pregressa carriera e/o la rinuncia agli studi sono disponibili sul Portale di Ateneo.

### **Art. 16 – DECADENZA**

**16.1** Le carriere di coloro che abbiano un'iscrizione a corsi di studio di ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999, rimangono soggette a quanto disposto dal R.D. n. 1592/1933 in materia di decadenza.

**16.2** Coloro che non rinnovano l'iscrizione per otto anni accademici consecutivi o coloro che, pur avendola rinnovata, non abbiano sostenuto esami di profitto (anche con esito negativo purché verbalizzato) per lo stesso numero di anni accademici (a partire dall'anno accademico dell'ultimo esame di profitto sostenuto) incorrono nella decadenza della carriera. La decadenza comporta la chiusura della carriera universitaria.

La carriera di coloro che sono in debito del solo esame di diploma o di laurea, non decade mai.

**16.3** Ai fini della decadenza non sono computati gli anni di sospensione temporanea di cui all'art.13; il computo degli anni si interrompe nel caso in cui si effettui un passaggio ad altro corso di studio prima di incorrere nella decadenza.

**16.4** La decadenza è accertata d'ufficio dalla struttura competente al verificarsi delle condizioni previste senza necessità di preventiva comunicazione.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

**16.5** Nel caso in cui si incorra nella decadenza della carriera è possibile successivamente immatricolarsi ex novo ad altro corso di studio presentando domanda di riconoscimento dei crediti della pregressa carriera.

Le competenti strutture didattiche procedono alla valutazione degli studi compiuti, individuando la parte di carriera che risulta convalidata e l'ulteriore prosecuzione della stessa.

La valutazione della carriera pregressa è condizionata al pagamento della contribuzione prevista dal Regolamento Tasse e Contributi.

Successivamente alla presa visione e all'accettazione della delibera di riconoscimento è dovuto il pagamento di quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi per il riconoscimento dei crediti della carriera pregressa.

Il mancato pagamento sarà considerato come espressa rinuncia al riconoscimento dei crediti della pregressa carriera ma non come rinuncia agli studi, per la quale occorre presentare apposita istanza.

**16.6** Coloro che intendano immatricolarsi a un corso di studio ad accesso programmato devono in ogni caso sostenere e superare il previsto test di ammissione. Successivamente possono presentare la domanda di riconoscimento dei crediti della pregressa carriera.

**16.7** Coloro che siano incorsi nella decadenza hanno diritto al rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera compiuti. Tali certificati devono contenere anche l'informazione che il soggetto è incorso nella decadenza.

### **Art. 17 – VERIFICHE DEL PROFITTO**

**17.1** Gli esami di profitto e, in generale ogni accertamento dell'efficacia dell'attività didattica che comporti conseguenze nel curriculum, sono disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio.

### **Art.18 – TITOLI ACCADEMICI**

**18.1** Il conferimento dei titoli accademici è disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo, dai Regolamenti dei Dipartimenti e dai Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio.

**18.2** Coloro i quali abbiano conseguito presso Università o Istituti esteri uno dei titoli compresi negli elenchi annessi ad accordi bilaterali o plurilaterali ratificati con legge, possono ottenere dall'Università degli Studi di Torino il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero. Nel caso in cui sia riconosciuta l'intera carriera pregressa si parla di equipollenza totale del titolo di studio. In caso di riconoscimento parziale, è possibile iscriversi con abbreviazione di corso a un determinato corso di studio considerato equivalente a quello seguito all'estero.

Per i corsi di studio a numero programmato l'iscrizione può avvenire solo a seguito di: - superamento delle prove previste dai bandi di ammissione ai corsi di studio interessati, salvo specifiche deroghe previste dai corsi di studio, variabili di anno in anno;

- disponibilità di posti residui rispetto all'anno di ammissione.

Nel caso in cui siano stipulati accordi diretti tra l'Università degli Studi di Torino e singole Università italiane o estere, nei quali sia esplicitamente previsto il rilascio – anche congiunto – del titolo di studio, è rilasciata una pergamena.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

**18.3** Fatti salvi gli accordi bilaterali in materia, la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani è attribuita all'Università, che la esercita nell'ambito della sua autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti.

**18.4** I titoli accademici conferiti dall'Università sono rilasciati dal Rettore o dalla Rettrice, secondo i vigenti ordinamenti nazionali; sul diploma di laurea sono riportati i nomi del Rettore o della Rettrice e della Direttrice Generale o del Direttore Generale, nonché la data di conseguimento del titolo. Nei titoli accademici non è indicato il voto di laurea, né altri dati della carriera universitaria, ma può essere indicata, qualora sia concessa, la lode.

**18.5** In caso di smarrimento/furto/deterioramento della pergamena di laurea è possibile presentare domanda in carta da bollo per il rilascio di un duplicato, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti lo smarrimento/furto/deterioramento. L'importo del contributo da pagare per ottenere il duplicato è previsto dal Regolamento Tasse e Contributi. Al duplicato rilasciato dall'Università, si aggiunge la dichiarazione, a firma del Rettore o della Rettrice e della Direttrice Generale o del Direttore Generale, attestante che il titolo è conforme all'originale.

**18.6** In caso di mancato sostenimento della prova finale a causa di decesso può essere rilasciato un attestato alla memoria degli studi compiuti.

### **Art. 19 – SUPPLEMENTO AL DIPLOMA (DIPLOMA SUPPLEMENT)**

**19.1** Il rilascio gratuito in edizione bilingue (italiano e inglese) del supplemento al diploma (Diploma Supplement) è disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo.

È possibile ottenere il rilascio di un duplicato del Diploma Supplement. L'importo del contributo da pagare per ottenere il duplicato è previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.

**19.2** Il rilascio è previsto per le lauree, per le lauree specialistiche e specialistiche a ciclo unico, secondo il D.M. n. 509/1999 e per le lauree, le lauree magistrali e per le lauree magistrali a ciclo unico secondo il D.M. n. 270/2004.

Non è previsto per le lauree del "vecchio ordinamento" (ordinamenti previgenti al D.M. n. 509/1999), per le quali è possibile richiedere la certificazione della laurea conseguita.

Maggiori informazioni sono reperibili alle pagine dedicate del Portale di Ateneo.

### **PARTE III “SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE”**

#### **Art. 20 – ISCRIZIONE A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE**

**20.1** Le Scuole di specializzazione sono corsi universitari “post lauream” che hanno lo scopo di formare personale specializzato.

Le Scuole di specializzazione che hanno subito un riassetto ai sensi del D.M. n.270/2004 appartengono alle seguenti aree:

- Area Sanitaria, che comprende le Scuole di specializzazione dell'Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici (disciplinate dal D.I. 4 febbraio 2015, n. 68) dotate di contratti ministeriali di formazione specialistica il cui accesso è riservato a chi è in possesso di una laurea in Medicina e



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Chirurgia (cosiddette “Scuole di specializzazione mediche”), le Scuole di specializzazione dell’Area dei servizi clinici (disciplinate dal D.I. 4 febbraio 2015, n. 68) prive di contratti ministeriali di formazione specialistica con accesso riservato a chi è in possesso di una laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, Farmacia e Fisica e le Scuole di specializzazione dell’Area dei servizi clinici (disciplinate dal D.I. 16 settembre 2016, n. 716) prive di contratti ministeriali di formazione specialistica, di identica denominazione rispetto alle precedenti ma con accesso riservato a chi è in possesso di una laurea diversa da Medicina e Chirurgia;

- Area Veterinaria (disciplinate dal D.M. 27 gennaio 2006) con accesso riservato a chi è in possesso di una laurea specialistica in Medicina veterinaria (Classe 47/S) e a chi è in possesso di una laurea quadriennale del vecchio ordinamento in Medicina veterinaria;

- Area Psicologica (disciplinata dal D.M. 24 luglio 2006 e dal D.M. 21 gennaio 2019), con accesso riservato a chi è in possesso di una laurea in Psicologia dell’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e di una laurea corrispondente alla classe 58/S (classe delle lauree specialistiche in Psicologia) e alla classe LM/51 (Psicologia);

- Area dei Beni culturali (disciplinata dal D.M. 31 gennaio 2006).

La Scuola di specializzazione per le professioni legali non ha subito un riassetto ai sensi del D.M. 270/2004 ed è disciplinata dal D.M. 21 dicembre 1999, n. 537.

Coloro che intendano iscriversi a un corso di specializzazione devono essere in possesso almeno del diploma di laurea (V.O.) o della laurea specialistica/magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, nel rispetto delle norme e delle direttive dell’art. 3 – comma 6 del D.M. n. 509/1999 e s.m.i., nonché dei requisiti di ammissione previsti dai decreti ministeriali e dai singoli bandi di ammissione pubblicati sull’Albo Ufficiale di Ateneo. Nei bandi sono inoltre indicate le modalità e i tempi per l’iscrizione al concorso e per l’immatricolazione al corso di specializzazione.

**20.2.** Il perfezionamento dell’iscrizione è condizionato al pagamento della contribuzione prevista dal Regolamento Tasse e Contributi.

### **Art. 21 – TRASFERIMENTO**

**21.1** È possibile presentare domanda di trasferimento da/verso un corso di specializzazione, nel rispetto della capacità ricettiva dell’Ateneo di destinazione, solo tra Scuole di specializzazione della stessa tipologia e di uguale denominazione previo nulla-osta da parte del Consiglio della Scuola dell’Università di provenienza e di destinazione.

Il trasferimento non è consentito al primo anno di corso e, per gli anni successivi, è possibile solo dopo il sostenimento dell’esame finale annuale dell’anno in corso. Non sono ammessi trasferimenti in corso d’anno.

Per le Scuole di specializzazione mediche il trasferimento è concesso solo in presenza di documentati gravi motivi di salute o personali intervenuti successivamente alla sottoscrizione del contratto.

**21.2** I termini di scadenza per la presentazione della domanda e per la conclusione della procedura sono definiti in base all’anno accademico di riferimento e secondo la coorte di appartenenza e sono comunicati dalla struttura di riferimento alle persone interessate.

L’importo del contributo da pagare per effettuare il trasferimento è previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

### **Art. 22 - SOSPENSIONE DEGLI STUDI**

**22.1** L'istanza di sospensione degli studi sarà valutata in base a quanto previsto dalle singole Scuole e/o dai rispettivi Regolamenti.

### **Art.23 – INTERRUZIONE DEGLI STUDI**

**23.1** Laddove previsto dalle singole Scuole e/o dai rispettivi Regolamenti, coloro che non abbiano rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, possono riattivare la carriera presentando domanda di ricognizione e pagando quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti il periodo di interruzione.

Se gli studi sono stati interrotti solo per un anno accademico, non è possibile beneficiare della ricognizione ma è dovuto il pagamento di quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi, per l'anno di interruzione.

### **Art. 24 – RINUNCIA AGLI STUDI**

**24.1** È possibile rinunciare in modo irrevocabile agli studi presentando apposita dichiarazione sottoscritta.

**24.2** In caso di rinuncia agli studi qualunque situazione debitoria o creditoria deve essere sanata in base a quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.

### **Art. 25 – ESAME TEORICO-PRATICO ANNUALE**

**25.1** Alla fine di ciascun anno di corso, generalmente nell'ultimo mese di frequenza, è previsto un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

Le Scuole di specializzazione disciplinano le conseguenze del mancato superamento dell'esame teorico-pratico.

Nei casi di iscrizione a una Scuola di specializzazione medica, che prevede la titolarità di un contratto di formazione specialistica, il mancato superamento dell'esame annuale comporta la decadenza dalla Scuola e la risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368.

### **Art. 26 – ESAME DI DIPLOMA, CONFERIMENTO TITOLO ACCADEMICO E SUPPLEMENTO AL DIPLOMA (DIPLOMA SUPPLEMENT)**

**26.1** Il titolo di studio è conferito a seguito di una prova finale consistente nella discussione della tesi di specializzazione. Se la discussione della tesi avviene prima del termine dell'anno accademico di riferimento, coloro che sono in formazione specialistica in ambito medico sono tenuti a continuare l'attività assistenziale fino alla conclusione del contratto.

**26.2** In caso di smarrimento/furto/deterioramento del diploma di specializzazione è possibile presentare domanda in carta da bollo per il rilascio di un duplicato, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti lo smarrimento/furto/deterioramento. L'importo del contributo da pagare per ottenere il duplicato è previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Al duplicato rilasciato dall'Università, si aggiunge la dichiarazione, a firma del Rettore o della Rettrice e della Direttrice Generale o del Direttore Generale, attestante che il titolo è conforme all'originale del diploma.

**26.3** Per le Scuole di specializzazione adeguate al D.M. n.270/2004 è previsto il rilascio del Diploma Supplement. Maggiori informazioni sono reperibili alle pagine dedicate del Portale di Ateneo.

### PARTE IV “FORMAZIONE INSEGNANTI”

#### **Art. 27 FORMAZIONE INIZIALE E RECLUTAMENTO INSEGNANTI SCUOLA SECONDARIA**

**27.1** Il sistema di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado, definito dal D.Lgs. n. 59/2017, in attuazione della Legge n. 107/2015 “La Buona Scuola”, come modificato dalla Legge n. 145/2018, prevede un nuovo modello di reclutamento e formazione iniziale.

Coloro che sono in possesso di una laurea specialistica o specialistica a ciclo unico, secondo il D.M. 509/1999, di una laurea magistrale o magistrale a ciclo unico secondo il D.M. n. 270/2004 o del "vecchio ordinamento" (ordinamenti previgenti al D.M. n. 509/1999), possono partecipare ai concorsi, a condizione che abbiano conseguito il titolo di studio coerente con la specifica classe di concorso e 24 crediti formativi universitari ai sensi del D.M. n. 616/2017 in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

**27.2** Le informazioni relative ai requisiti di ammissione e alla procedure da seguire per l'iscrizione sono disponibili sul Portale di Ateneo [www.unito.it](http://www.unito.it), nella pagina “formazione insegnanti” e sul sito web del CIFIS - Centro Interateneo di Interesse Regionale per la Formazione degli Insegnanti Secondari.

### PARTE V “NORME COMUNI E FINALI”

#### **Art. 28 – INFORMAZIONI**

**28.1** Coloro che abbiano un'iscrizione all'Università sono tenuti a conoscere e a osservare i Regolamenti di Ateneo consultabili sul Portale di Ateneo [www.unito.it](http://www.unito.it).

**28.2** Il Portale di Ateneo è lo strumento ufficiale di comunicazione per tutte le informazioni e gli avvisi e come tale deve essere consultato periodicamente.

**28.3** L'Albo Ufficiale dell'Università, consultabile sul Portale di Ateneo [www.unito.it](http://www.unito.it), è considerato bacheca ufficiale della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

**28.4** L'Università assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.

#### **Art. 29 – NORME DISCIPLINARI**

**29.1** A coloro che violino norme regolamentari, statutarie o legislative, sono applicate le sanzioni disciplinari e amministrative.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

**29.2** La giurisdizione disciplinare, sulla scorta di una lettura attualizzata di quanto previsto dall'art.16 del R.D.L. 20 giugno 1935, n.1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n.76, spetta al Rettore o alla Rettrice, al Senato Accademico e ai Consigli di Dipartimento.

**29.3** Le sanzioni applicabili sono:

- a) ammonizione;
- b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
- c) sospensione da uno o più esami di profitto;
- d) esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

L'applicazione delle sanzioni deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione.

**29.4** Il Consiglio di Dipartimento, sulla base della relazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti e degli eventuali ulteriori elementi emersi nella fase istruttoria, delibera in merito all'applicazione delle sanzioni di cui alla lettere a), b) e c).

Se il Consiglio delibera l'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) l'ammonizione è comminata verbalmente dal Direttore o dalla Direttrice del Dipartimento e dell'applicazione della stessa è redatto un verbale sottoscritto dai soggetti coinvolti per la registrazione nella carriera di cui oltre.

**29.5** L'applicazione della sanzione di cui alla lettera d) e anche di quelle di cui alle lettere b) e c), qualora ai fatti abbiano preso parte soggetti afferenti a corsi di studio di Dipartimenti diversi, è deliberata dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento.

**29.6** In fase di istruttoria, laddove per la complessità dei fatti trattati si reputi necessario, il Rettore o la Rettrice può nominare una Commissione per la valutazione degli elementi di prova.

**29.7** Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990 i soggetti ricevono comunicazione – tramite raccomandata – dell'avvio del procedimento disciplinare a loro carico almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio di Dipartimento nel quale si discuterà il caso, e possono prendere visione degli atti del procedimento, presentare memorie scritte o documenti e/o chiedere di esporre le proprie ragioni durante lo svolgimento della seduta del Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Dipartimento è possibile appellarsi al Senato Accademico.

**29.8** I giudizi espressi dal Consiglio di Dipartimento o dal Senato Accademico sono resi esecutivi dal Rettore o dalla Rettrice tramite apposito decreto.

**29.9** Dell'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) è data comunicazione ai genitori nei casi in cui i soggetti non siano maggiorenni o al tutore; della applicazione della sanzione di cui alla lettera d) e inoltre data comunicazione a tutte le Università italiane.

**29.10** Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera universitaria e sono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

**29.11** Le sanzioni disciplinari comminate da altre Università sono integralmente applicate nelle Università ove i soggetti si trasferiscano.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

**29.12** Qualsiasi contraffazione o alterazione di documenti ufficiali comporta, oltre all'applicazione di sanzioni disciplinari, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento Tasse e Contributi e l'obbligo per l'Università di denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**30.1** L'informativa da rendere ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è consultabile alla Sezione Privacy del Portale di Ateneo <https://www.unito.it/privacy>.

**30.2** Per i soggetti in transizione di genere si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento per l'attivazione e la gestione di una carriera alias.

### **Art. 31 – NORME FINALI**

**31.1** Qualora ci si ritenga lesi nei propri diritti o interessi è ammesso il ricorso al Rettore o alla Rettrice la cui decisione è definitiva.

**31.2** In ogni caso è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte avverso i provvedimenti relativi alla carriera universitaria.

**31.3** Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa l'applicabilità all'Università di ogni norma contrastante o incompatibile. Per quanto non espressamente regolamentato si fa riferimento al R.D. 4 giugno 1938 n.1269 e s.m.i.